

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELLA COMUNICAZIONE  
RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE  
PRODOTTO NEL 2009  
E PER IL PAGAMENTO  
DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO**  
**(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)**

**Mod. 2010 CONV.**

**Iscritti titolari di convenzione**

*Ai sensi all'Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009*



**SUGGERIMENTO**



**I VANTAGGI DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA:**

- § NON OCCORRE COMPILARE E INVIARE IL MODULO SU CARTA: **SI EVITANO I COSTI DELLA RACCOMANDATA E LA PERDITA DI TEMPO;**
- § LA COMPILAZIONE ON LINE È **GUIDATA** E I CAMPI DA COMPILARE SONO CORREDATI DA **APPOSITE ISTRUZIONI**: CIÒ PERMETTE QUINDI DI USUFRUIRE DI UNA SERIE DI **CONTROLLI AUTOMATIZZATI**;
- § **LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA VERSARE AVVIENE IN AUTOMATICO**;
- § VI È LA POSSIBILITÀ **DELL'IMMEDIATA VERIFICA** SULLA CORRETTEZZA E COMPLETEZZA **DEI DATI INSERITI**;
- § VI È **L'IMMEDIATO RILASCIO**, ON LINE, **DELLA RICEVUTA** DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI REDDITI PROFESSIONALI, CHE POTRAI SALVARE E/O STAMPARE;
- § LA RICEVUTA RIPORTA ALTRESÌ **LE INFORMAZIONI PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO** DEI CONTRIBUTI A SALDO, CON L'INDICAZIONE DELLA CAUSALE DI PAGAMENTO E DEL CODICE IBAN DELL'ENTE;
- § PUOI VERIFICARE CON **MAGGIORE TEMPESTIVITÀ L'AGGIORNAMENTO DELLA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

## INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 2010 Conv.

**Chi deve inviare  
la  
Comunicazione  
del reddito  
professionale**

La comunicazione relativa ai redditi **2009** va inviata dagli **psicologi iscritti all'Ente entro il 31/12/2009**. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda.

**La comunicazione va trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.**

**Termine e  
modalità per la  
presentazione  
della  
comunicazione**

La comunicazione (sia in formato cartaceo che in formato telematico) deve essere inviata all'Ente **entro il 1° ottobre 2010**.

In caso di **comunicazione cartacea**, da inviare a **mezzo raccomandata** semplice senza avviso di ricevimento, la stessa va firmata dall'interessato: in tal caso si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati.

Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso va presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, della presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Versamento del  
saldo 2009**

**Entro il 1° ottobre 2010** va effettuato il versamento del saldo tramite bonifico bancario (vedi il prospetto allegato)

In alternativa, entro 150 giorni dalla scadenza ovvero **entro il 28 febbraio 2011**, si può optare per un **versamento rateizzato**, con l'applicazione degli interessi dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese di dilazione. In caso di versamento rateizzato, si suggerisce di consultare l'area riservata del sito dell'Ente - "estratto conto" - per verificare gli importi da saldare (evidenziati in colore rosso).

I possessori della carta di credito Enpap possono effettuare il pagamento on line entro il 1° ottobre 2010 attraverso l'area riservata a cui si accede dal sito dell'Ente, optando per il versamento in un'unica soluzione o per il versamento rateizzato alle condizioni concordate con la Banca Popolare di Sondrio.

| Versamento del Saldo 2009                     | Stato del versamento           | Interessi e sanzioni applicabili<br>Art. 10 Regolamento ENPAP   |
|---|--------------------------------|---|
| <b>Entro il 1° ottobre 2010</b>               | Nei termini                    | -   |
| <b>Dal 2 ottobre 2010 al 28 febbraio 2011</b> | In deroga entro 150 giorni     | Interessi pari allo <b>0,60%</b> per ogni mese o frazione di mese di dilazione  |
| <b>Dal 1° marzo 2011</b>                      | Fuori termine oltre 150 giorni | Interessi: <b>0,60%</b> per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al <b>10% del capitale non versato o versato in ritardo</b> . |

| Spedizione Mod.2010 (Redditi 2009)       | Stato della comunicazione     | Sanzione applicabile<br>art. 11, comma 4 Regolamento<br>ENPAP |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Entro il 1° ottobre 2010</b>          | Nei termini                   | -   |
| <b>Dal 2 ottobre al 8 ottobre 2010</b>   | Fuori termine entro 7 giorni  | Sanzione di € <b>10,00</b>                                    |
| <b>Dal 9 ottobre al 30 dicembre 2010</b> | Fuori termine entro 90 giorni | Sanzione di € <b>50,00</b>                                    |
| <b>Dal 31 dicembre 2010</b>              | Fuori termine oltre 90 giorni | Sanzione di € <b>100,00</b>                                   |

La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

**dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00**

**Numero verde** (a ripartizione dei costi) **848-780503** - Tel: 0697748680 – Fax: 0697748652

**[www.enpap.it](http://www.enpap.it)**

**e-mail : [contribuzione.corrente@enpap.it](mailto:contribuzione.corrente@enpap.it)**

# COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

## QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.

## QUADRO B - DATI REDDITUALI

### Attività svolta nel 2009 in rapporto di convenzione ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale

Indicare l'importo dei corrispettivi percepiti nell'anno 2009 relativamente all'attività professionale svolta in forza di rapporto di convenzione regolato ai sensi del vigente A.C.N.. Nel caso in cui l'iscritto abbia percepito nel 2009 compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture (purché gli stessi regolati, esclusivamente, dal citato Accordo) indicare il totale dei compensi.

**AVVERTENZA :** Eventuali competenze percepite nell'anno 2009 a titolo di arretrati relativi a precedenti annualità, devono essere incluse nel reddito da convenzione dichiarato nella presente comunicazione. Gli importi in questione sono indicati, generalmente, nell'apposita sezione del modello CUD riferito allo stesso anno 2009.

Per una più puntuale verifica dei dati si suggerisce di allegare alla dichiarazione il Modello CUD 2010 (redditi 2009)

### Attività svolta nel 2009 non in convenzione (se presente)

Nei modelli fiscali (UNICO 2010, UNICO MINI 2010, 730 2010, CUD 2010), di norma, sono indicati gli importi del **reddito netto professionale di lavoro autonomo** prodotti nel periodo d'imposta 2009 ed i relativi **corrispettivi lordi** da indicare nella comunicazione da inviare all'Ente (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.). In caso di attività prestata in più forme nel 2009, va indicata la somma dei redditi delle attività svolte.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare **ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.**

| Tipo di attività prestata dallo Psicologo  |  | REDDITO NETTO  | CORRISPETTIVI LORDI                      |
|--|--|--|--|
|  |  | Relativa casella del Mod. 2010 Conv.   | Relativa casella del Mod. 2010 Conv.     |
|  |  | Riferimenti  | Riferimenti                              |
| Attività svolta con partita IVA  | Regime ordinario                           | UNICO 2010: Rigo RE21 (colonna 2)  | UNICO 2010: Rigo RE2 (colonna 2)         |
|  | Regime dei minimi (Legge Finanziaria 2008) | UNICO 2010: rigo CM6 (Reddito al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali)   | UNICO 2010: rigo CM2                     |
| Partecipazione in associazione professionale. (Considerare solo la quota dell'attività di psicologo) |  | UNICO 2010: Rigo RH15 (del professionista)   | UNICO 2010: Rigo RE2 (dell'associazione) |
| Attività prestata in forma occasionale   |  | UNICO 2010: Rigo RL15<br>Differenza tra Col. 1 e Col.2   | UNICO 2010: Rigo RL15 Colonna 1          |
|  |  | UNICO MINI 2010: Rigo RL15<br>Differenza tra Col. 1 e Col. 2   | UNICO MINI 2010: Rigo RL15 Colonna 1     |
|  |  | 730 2010: Rigo D5<br>Differenza tra Col. 2 (redditi) e col. 3 (spese)  | 730 2010: Rigo D5 Colonna 2 (redditi)    |
| Collaborazione coordinata e continuativa   |  | Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2010 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2010 o del modello Unico Mini 2010 o del 730 2010 (se presentati) |  |
| Attività Intramoenia   |  | Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2009 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2010 o del Modello Unico Mini 2010 o del 730 2010 (se presentati) |  |

### AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.

## CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- l'**indennità di maternità** (al lordo delle ritenute IRPEF) erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2009;
- le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purché il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito netto)**

Si ricorda, inoltre, che:

- la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

## QUADRO C - CONTRIBUZIONE

Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2009, che rappresentano la somma dei contributi derivanti dall'attività di convenzione e i contributi derivanti dall'attività libero professionale, se presente. La procedura telematica calcola in automatico i contributi dovuti. Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C del modello su carta, non è necessario presentare un nuovo modello.

*Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate **all'euro superiore** se il decimale è **maggiore** di 49 centesimi o **all'euro inferiore** se pari o al di sotto dei 49 centesimi.*

**Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00**

**Non** va invece arrotondato il totale da versare (casella C<sub>6</sub>) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali

### CONTRIBUTO SOGGETTIVO – (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

**Va versato un contributo, a scelta, pari al 10% o al 14% o al 16% o al 18% o al 20% del reddito netto.**

NB: in caso si sia percepito un reddito netto superiore a 91.507,00 euro (massimale imponibile previsto dalla normativa per il 2009) non si devono calcolare contributi sulla parte di reddito eccedente tale importo. Ad esempio: se si è percepito un reddito di 95.000,00 euro il calcolo del contributo va fatto unicamente su 91.507,00 euro.

### CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Il contributo integrativo obbligatorio è pari al 2% dei **corrispettivi lordi**, non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A.

### Frazionabilità dei contributi soggettivo e integrativo fisso/minimo

Il contributo soggettivo fisso/minimo di 780 e integrativo fisso/minimo di 60 euro può essere frazionato se nel corso del 2009 si è stati iscritti all'Enpap per meno dell'intero anno. In questo caso si versano unicamente i dodicesimi del contributo pari ai periodi di 30 giorni in cui si è stati iscritti all'ente (si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni). Ad esempio: se si è iscritti dal 12 febbraio 2009 si versano 11/12 rispettivamente di 780,00 e di 60,00 euro, mentre se si è iscritti dal 18 febbraio 2009 si versano 10/12 rispettivamente di 780,00 e di 60,00 euro e così via).

### CONTRIBUTO DI MATERNITA' – (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo per l'anno **2009** per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità è pari a **140 euro**.

Si ricorda che per gli iscritti titolari di convenzione, il contributo di maternità è comunque dovuto anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi derivanti dalla stessa convenzione.

### ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2009

Rappresenta l'eventuale versamento effettuato **direttamente dall'iscritto** a titolo di acconto per i contributi dell'anno 2009.

## MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI SUI SINGOLI REDDITI E VERIFICA DELLE MISURE MINIME

Di seguito si forniscono le indicazioni per effettuare il calcolo dei contributi.

Per le operazioni di calcolo, ciascun iscritto può fare riferimento alla lista riepilogativa dei versamenti pervenuti nell'anno 2009 consultabile nell'area riservata del sito web ("Versamenti"), che contiene sia le somme riferite all'attività svolta in convenzione, sia i pagamenti effettuati direttamente dallo stesso iscritto.

## 1° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Verificare che i versamenti pervenuti nel 2009 per effetto del rapporto di convenzione siano idonei a coprire il **contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione**.

Ø **Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto:** l'importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l'integrativo calcolato) rappresenta il **contributo soggettivo** versato, da accreditare ai fini del montante.

Ø **Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto:** il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa.

## 2° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' NON IN CONVENZIONE

**Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall'attività in convenzione** l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva pari al 10% del reddito netto da libera professione (**ovvero optare per un'aliquota facoltativa pari al 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto**) e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione.

In ogni caso, il **contributo soggettivo totale** (cioè la somma tra il contributo soggettivo derivante dalla convenzione e il contributo soggettivo dalla libera professione **non può essere superiore al prodotto dell'aliquota prescelta (10%, 14%, 16%, 18% e 20%) per il massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni secondo la tabella qui di seguito riportata:**

|  | Aliquota contributiva | Contributo soggettivo dovuto |
|--|-----------------------|------------------------------|
| <b>Massimale reddito per l'anno 2009</b><br><b>91.507,00</b> | 10%                   | € 9.151,00                   |
|  | 14%                   | € 12.811,00                  |
|  | 16%                   | € 14.641,00                  |
|  | 18%                   | € 16.471,00                  |
|  | 20%                   | € 18.301,00                  |

Pertanto il contributo soggettivo da versare per la libera professione è dato dalla differenza tra il massimale del contributo soggettivo dovuto (in base all'aliquota scelta) e il contributo soggettivo derivante dalla convenzione. Es: aliquota scelta 10%, contributo soggettivo derivante dalla convenzione € 7.800,00, reddito netto da libera professione € 35.000,00: l'importo da versare quale contributo soggettivo è pari a € 1.351,00 anziché € 3.500,00 (differenza tra € 9.151,00 e € 7.800,00).


## 3° FASE) - VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA

Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), verificare che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta vale a dire:

- € 780,00 per il contributo soggettivo (o il minimo ridotto se ricorrono le condizioni di cui al quadro E);
- € 60,00 per il contributo integrativo.

Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, l'iscritto deve provvedere a versare quanto necessario per arrivare ai minimi stessi.

Per quanto sopra il procedimento di calcolo può essere così schematizzato:



**Con analoghe modalità procedere al calcolo della contribuzione integrativa.**

## QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, *riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2009*, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

## QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

In alcuni casi è possibile richiedere **la riduzione** del contributo soggettivo fisso/minimo di 780,00 euro. (barrando la casella relativa):

### A. della metà, vale a dire a 390,00 euro:

- se si è svolto, **nel corso dell'anno 2009, attività di lavoro dipendente anche se part-time.** Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non consentono tale riduzione;

**Si precisa, altresì, che l'attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo per usufruire di tale riduzione.**

- se ci si è trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2009**, nelle condizioni di **inattività professionale** dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalle norme vigenti. Nel caso della maternità tale riduzione è applicabile solo nei casi di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o nei casi in cui siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;
- se nel 2009 si è stati **titolari di pensione erogata da un altro Ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purché si siano già compiuti i 57 anni di età.

**ATTENZIONE: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione**

**ATTENZIONE: se la riduzione determina però un contributo inferiore al 10% del reddito netto bisogna comunque versare almeno il 10% del reddito medesimo**

### B. ad un terzo, vale a dire a 260,00 euro:

- se si è iscritti all'ENPAP complessivamente **da non oltre 3 anni** e se contemporaneamente non si è superato, per l'anno in cui si chiede tale riduzione, **il 35° anno di età.** Pertanto, relativamente al 2009 la riduzione riguarda coloro che sono **nati dal 1/01/1974** in poi.

**ATTENZIONE: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione**

**ATTENZIONE: se la riduzione determina però un contributo inferiore al 10% del reddito netto bisogna comunque versare almeno il 10% del reddito medesimo**

### C. ad un quinto, vale a dire a 156,00 euro:

- se **si è conseguito per l'intero anno 2009 un reddito netto**, di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa derivante dall'esercizio dell'attività professionale, **inferiore a €1.560,00.**

**ATTENZIONE: non è consentito il frazionamento se si chiede questa riduzione**

Tutte le richieste di riduzioni sono opzioni annue non tacitamente rinnovabili.

La fruizione delle riduzioni di cui ai punti A, B e C è facoltativa e per averne titolo è obbligatorio barrare, nel quadro E, la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel quadro F.

## QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E. **Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente vale a dire:**

### Per le tipologie di cui alla lettera A)

- copia del modello CUD (comprensivo delle "note") o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2009;
- certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **comunicazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il **20 ottobre 2010** per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessiti allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

**Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.**

## QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia alla data di compilazione del modello.

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

***Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dello stesso Ente.***

*Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:*

- *I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;*
- *Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;*
- *Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;*
- *I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;*
- *In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.*

## INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

- Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al **totale** dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, *anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato*. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- **Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

| DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2009                                       |  |                    |            |            |            |                          |
|---|--|--------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>   | ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi |                    |            |            |            |                          |
|   | <b>Codice Paese</b>  | <b>Check Digit</b> | <b>CIN</b> | <b>ABI</b> | <b>CAB</b> | <b>N. Conto Corrente</b> |
| <b>IBAN</b>   | IT   | 02                 | Y          | 05696      | 03211      | 000077000X83             |
| <i>Presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>                              |  |                    |            |            |            |                          |
| <b>CAUSALE DEL VERSAMENTO: Codice Fiscale Iscritto S09</b><br><small>spazio</small> |  |                    |            |            |            |                          |
| <b>ORDINANTE: COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO</b>                                      |  |                    |            |            |            |                          |

> L'iscritto può effettuare il bonifico bancario attraverso la banca di cui è correntista, anche utilizzando, ove disponibile, le funzionalità telematiche.

> Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento on-line dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito [www.enpap.it](http://www.enpap.it).

> Si ricorda anche che i bonifici bancari possono essere effettuati, senza l'aggiunta di commissioni bancarie, presso la Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con denaro contante, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso. L'elenco delle banche con le quali è stata attivata la convenzione per l'incasso dei contributi alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio è consultabile sul sito dell'Ente.